DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/226 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda la definizione di legname sensibile e le misure da adottare nelle zone delimitate

[notificata con il numero C(2015) 645]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- L'applicazione della decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione (²) ha portato a concludere che la definizione di legname sensibile dovrebbe comprendere il legname di conifere (Coniferales) che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, gli alveari e le cassette-nido per uccelli, tenendo conto dei rischi specifici connessi ai frequenti movimenti degli alveari e di tali cassette. Andrebbe inoltre escluso da tale definizione il legname sottoposto a un trattamento volto ad eliminare il rischio legato alla presenza del nematode del pino (PWN).
- (2) In considerazione della natura del vettore, tutte le piante sensibili abbattute e i residui dell'abbattimento che si trovano nelle zone cuscinetto andrebbero immediatamente rimossi.
- (3)È opportuno chiarire che il legno privo di corteccia che sia stato sottoposto ad apposito trattamento termico a norma della decisione di esecuzione 2012/535/UE può essere trasportato anche durante la stagione di volo del
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) "legname sensibile": il legname di conifere (Coniferales) che rientra in uno dei seguenti punti:
 - i) legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;

⁽¹) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (²) Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).